

L'anno duemiladiciannove, il giorno del mese di in
Torino,

tra

TecnoServiceCamere S.C.p.A. (di seguito denominata "TecnoServiceCamere"), con sede legale in
Piazza Sallustio, 21 - 00187 Roma, C.F./P.IVA 04786421000, nella persona dell'Amministratore
Delegato, avv. Paolo Bertolino,

e

..... (di seguito denominata "Società fornitrice"), con sede
in C.F., P.IVA,
nella persona di C.F.

premesso

che a seguito di procedura aperta indetta da TecnoServiceCamere per l'affidamento dell'incarico,
la Società fornitrice è risultata aggiudicataria dell'incarico di somministrazione di lavoro a tempo
determinato, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 276/2003 e s.m.i., tramite contratto con un unico operatore
per tutto il territorio nazionale,

si conviene e si stipula quanto segue:

1. OGGETTO DELL'APPALTO

TecnoServiceCamere assegna alla Società fornitrice, che accetta, il servizio di somministrazione di
lavoro a tempo determinato, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 276/2003 e s.m.i., consistente nella
somministrazione, tramite preselezione e presentazione delle candidature, di prestazioni di lavoro
ascrivibili alle categorie professionali previste dal vigente C.C.N.L. per personale dipendente da
imprese esercenti servizi di pulizia e servizi integrati/multi servizi, da impiegarsi con la forma del
contratto di lavoro somministrato a tempo determinato, sia con prestazione a tempo parziale con
orario in riduzione percentuale variabile, sia con prestazione di lavoro a tempo pieno pari a 40 ore
settimanali.

Il servizio comprende l'attività di ricerca, selezione e formazione del personale, nonché l'attività di
gestione dello stesso.

Le figure professionali ricercate sono tutte quelle individuate nel C.C.N.L. citato con i livelli di
inquadramento previsti.

In sede di presentazione dell'offerta, la Società fornitrice si è impegnata ad essere dotata, sin
dall'inizio dell'erogazione del servizio, di un ufficio o di almeno un referente operativo nei capoluoghi
di regione ripotati nel seguente elenco nonché a dotarsi, nel corso dell'esecuzione del servizio, di un
ufficio o di almeno un referente operativo nei capoluoghi di provincia del medesimo elenco o in
eventuali nuovi capoluoghi non presenti alla sottoscrizione del contratto di appalto, da attivare
entro venti giorni dalla richiesta scritta di TecnoServiceCamere.

Elenco capoluoghi articolato per regione:

- Piemonte: Torino, Novara, Vercelli, Asti, Alessandria, Cuneo, Biella, Verbania;
- Lombardia: Milano, Varese, Como, Lecco, Monza e Brianza, Bergamo, Lodi, Pavia, Mantova;
- Liguria: Genova, Savona, Imperia;
- Veneto: Venezia, Vicenza, Verona, Padova, Rovigo, Treviso, Belluno;
- Friuli Venezia Giulia: Udine, Pordenone;
- Emilia Romagna: Bologna, Parma, Modena, Ravenna, Reggio Emilia;
- Toscana: Pistoia;
- Lazio: Roma, Latina, Rieti, Viterbo;
- Campania: Napoli, Salerno, Caserta;
- Puglia: Brindisi, Taranto;
- Sicilia: Palermo, Catania;
- Calabria: Cosenza;
- Sardegna: Cagliari.

2. DURATA DELL'APPALTO

L'incarico avrà durata triennale, decorrente dal verbale di avvio del servizio. TecnoServiceCamere si riserva la facoltà di:

- a. rinnovare il servizio per un ulteriore anno, alle medesime condizioni;
- b. procedere al recesso anticipato del contratto allo scadere del primo anno, con preavviso di almeno 90 giorni, senza che niente sia dovuto all'aggiudicatario a qualsiasi titolo.

3. AMMONTARE DELL'APPALTO

L'importo stimato dell'appalto ammonta ad euro 1.800.000,00 (unmilioneottocentomila/00) oltre IVA; detto importo è desunto dall'importo stimato annuale, pari ad euro 450.000,00 oltre IVA, applicato alla durata contrattuale di tre anni, pari ad euro 1.350.000,00 (unmiliontrecentocinquantamila/00) oltre IVA, tenuto conto altresì dell'eventuale rinnovo di un ulteriore anno (per l'importo di euro 450.000,00 oltre IVA) di cui al precedente paragrafo 2, lett. a.

Non essendo concretamente quantificabile a priori, il numero delle prestazioni richieste sarà determinato in fase esecutiva sulla base delle concrete esigenze riscontrate da TecnoServiceCamere. Pertanto la Società fornitrice non avrà diritto ad alcun compenso o ristoro o risarcimento, qualora venga richiesto di svolgere il servizio per un importo inferiore a quello stimato.

4. INDIVIDUZIONE DEI VALORI RETRIBUTIVI DI BASE E DEL COSTO DEL LAVORO

Il trattamento retributivo per le categorie di personale è quello previsto dal vigente C.C.N.L. servizi integrati/multi servizi.

TecnoServiceCamere si obbliga a corrispondere alla Società fornitrice, a fronte dell'esposizione analitica delle singole voci di spesa:

1. l'importo lordo erogato mensilmente al prestatore di lavoro come da C.C.N.L. di riferimento;
2. le somme lorde erogate, ove previste, corrispondenti ai ratei di 13° e 14° mensilità e TFR, nel momento della loro erogazione;
3. le somme corrispondenti ai contributi previdenziali e assicurativi afferenti al mese;
4. eventuali ulteriori oneri derivanti dall'applicazione di norme di contratto e di legge, nonché di accordi collettivi territoriali di settore.

Tali voci andranno a comporre il costo del lavoro su cui la Società fornitrice andrà ad applicare il moltiplicatore, cosiddetto "utile", a copertura di ogni spettanza della Società fornitrice per il servizio reso, con esclusione di ogni ulteriore addebito nei confronti di TecnoServiceCamere.

A titolo puramente esemplificativo, viene di seguito riportato l'utilizzo del moltiplicatore applicato al costo orario del lavoro di un addetto full-time di secondo livello:

COSTO ORARIO	=	retribuzione lorda oraria 6,84 euro (es. C.C.N.L. MULTISERVIZI)	+	costi di cui ai precedenti punti 2,3,4 su base oraria
IMPORTO ORARIO da corrispondere alla società fornitrice	=	COSTO ORARIO	x	MOLTIPLICATORE offerto in sede di gara

Resta inteso che le retribuzioni corrisposte ai lavoratori somministrati non saranno inferiori a quelle spettanti in base al C.C.N.L. applicato ai dipendenti di TecnoServiceCamere svolgenti mansioni equivalenti.

5. MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

Nell'espletamento del servizio, la Società fornitrice dovrà individuare un responsabile unico che riferirà a TecnoServiceCamere sulla gestione del contratto ed il coordinamento e smistamento di tutte le richieste di somministrazione sul territorio nazionale presso gli uffici periferici.

Il servizio dovrà essere svolto con la massima cura e disciplina, in conformità a quanto previsto dal contratto e nel rispetto delle seguenti modalità:

- a. TecnoServiceCamere procederà, sulla base delle esigenze che si manifesteranno nel corso dell'esecuzione del contratto, alle richieste delle singole forniture di lavoro somministrato alla Società fornitrice tramite le sedi periferiche competenti per territorio;
- b. la Società fornitrice effettuerà le procedure di ricerca e di selezione del personale senza discriminazione alcuna per genere, religione, opinioni politiche o condizioni sociali e/o personali, nel rispetto di:
 - possibilità di accedere all'impiego;
 - trasparenza e imparzialità delle valutazioni;
 - rispetto delle pari opportunità tra uomini e donne;come previsto dalla vigente normativa e dalle procedure aziendali di selezione, contenute nel *Regolamento per ricerca e selezione personale*, pubblicato sul sito internet di TecnoServiceCamere (<https://www.tecnoservicecamere.it/regolamento-ricerca-selezione-personale>);
- c. i prestatori di lavoro temporaneo, oggetto della prestazione di cui al bando, saranno adibiti alle mansioni previste dal vigente C.C.N.L. di categoria;
- d. il trattamento economico sarà corrispondente a quello previsto dai C.C.N.L. di categoria e gli eventuali miglioramenti economici derivanti dalle applicazioni contrattuali future saranno oggetto di tempestiva comunicazione di TecnoServiceCamere;
- e. la Società fornitrice si impegna ad individuare le risorse professionali richieste;
- f. la stipulazione del singolo contratto di somministrazione è comunque subordinata all'accettazione, da parte di TecnoServiceCamere, delle figure selezionate e proposte dalla Società fornitrice, mediante colloquio conoscitivo;
- g. il lavoratore somministrato ha diritto a prestare l'opera lavorativa per l'intero periodo di assegnazione, salvo il mancato superamento del periodo di prova o della sopravvenienza di una giusta causa di risoluzione del contratto;
- h. l'orario di lavoro potrà essere sia a tempo pieno che a tempo parziale, con prestazione lavorativa ridotta ed articolazione dell'orario giornaliero su tutti i giorni lavorativi della settimana compreso il sabato;
- i. viene fatta salva la possibilità da parte di TecnoServiceCamere di chiedere ai lavoratori prestazioni di lavoro straordinario e/o supplementare che saranno retribuite secondo le previsioni contrattuali.

6. RICHIESTA DEL LAVORATORE SOMMINISTRATO

Per l'attivazione di ogni singola risorsa, TecnoServiceCamere dovrà corredare ciascuna richiesta con le seguenti informazioni:

- numero di lavoratori da fornire in somministrazione nonché descrizione della professionalità richiesta, con indicazione della corrispondente categoria, del settore di specializzazione e del grado di esperienza necessario;
- data di inizio e durata prevista dal contratto di somministrazione;
- mansioni alle quali saranno adibiti i lavoratori ed il loro inquadramento;

Tutte le informazioni saranno fornite per iscritto ed, eventualmente, anticipate telefonicamente.

Sarà compito della Società fornitrice applicare, ove necessario, le idonee condizioni contrattuali - cosiddette "causali" - da apporre ai contratti a tempo determinato secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Entro e non oltre 3 (tre) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della richiesta da parte di TecnoServiceCamere, la Società fornitrice dovrà sottoporre a TecnoServiceCamere le candidature preselezionate per le mansioni richieste, nel rispetto dei criteri di cui al precedente paragrafo 5, lettera b), al fine di consentire l'effettuazione del colloquio conoscitivo di cui alla lettera f) del citato paragrafo.

Trascorso invano il suddetto termine di 3 (tre) giorni, TecnoServiceCamere si riserva la facoltà di rivolgersi ad altra società per la fornitura della prestazione lavorativa necessaria nonché applicare alla Società fornitrice una penale per ogni giorno di ritardo, come previsto all'art. 19.

7. ADEMPIMENTI DELLA SOCIETA' FORNITRICE

La Società fornitrice si obbliga a:

- pagare direttamente al lavoratore somministrato le retribuzioni dovute in base alla corrispondente categoria professionale di inquadramento entro i periodi di paga contrattualmente o convenzionalmente stabiliti, nonché a versare i contributi previdenziali/assistenziali;
- comunicare a TecnoServiceCamere l'avvenuto pagamento della retribuzione e l'avvenuto versamento dei contributi previdenziali/assistenziali;
- fornire a TecnoServiceCamere, unitamente alle fatture, copie delle buste paga dei lavoratori somministrati al fine di accertare la regolarità dell'inquadramento, della retribuzione e della contribuzione versata, F24, prospetto ratei 13° e 14°, prospetto oneri contributivi ed assistenziali, anche in formato elettronico (file formato .xls);
- fornire in tempo reale a TecnoServiceCamere un report di tutti i contratti attivati (storico incluso), recante i seguenti elementi relativi ai lavoratori somministrati: inquadramento, mansione, periodi di somministrazione e relative proroghe, luogo di lavoro, ore settimanali ed ore lavorate (file formato.xls);
- fornire a TecnoServiceCamere la documentazione di cui al successivo paragrafo 8;

- effettuare le procedure di ricerca e di selezione del personale per TecnoServiceCamere senza discriminazione alcuna per genere, religione, opinioni politiche o condizioni sociali e/o personali, nel rispetto di:
 - possibilità di accedere all'impiego;
 - trasparenza e imparzialità delle valutazioni;
 - rispetto delle pari opportunità tra uomini e donne;a norma della vigente normativa e della procedura di selezione del personale contenuta nel *Regolamento per ricerca e selezione personale*, di cui la Società fornitrice dichiara di aver preso visione;
- **verificare la correttezza delle condizioni contrattuali - cosiddette "causali" - applicate ai contratti, come indicato al precedente paragrafo 6 e garantirne la legittimità. A tal proposito si precisa che TecnoServiceCamere non sarà ritenuta responsabile in caso di eventuali contenziosi determinati dall'omissione o non corretta apposizione delle predette causali.**

8. PARTICOLARI ADEMPIMENTI IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008 E S.M.I.

La Società fornitrice assicurerà:

- a. informazione e formazione generale del personale per la mansione richiesta, documentando opportunamente l'avvenuto adempimento;
- b. addestramento generico del personale all'uso delle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento della mansione richiesta, in conformità alla normativa vigente, documentando opportunamente l'avvenuto adempimento;

E' fatto obbligo alla Società fornitrice trasmettere a TecnoServiceCamere la documentazione di cui ai precedenti punti a. e b.

TecnoServiceCamere si assume l'onere di:

- a. informazione e formazione specifica del personale per la mansione richiesta;
- b. fornitura dei dispositivi di protezione connessi alla specifica mansione in conformità alle disposizioni indicate nel D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
- c. rispetto degli obblighi di prevenzione e protezione di cui all'art. 23, comma 5, del D.Lgs. 276/2003.

9. PAGAMENTI

TecnoServiceCamere si obbliga a corrispondere alla Società fornitrice, per ogni ora di lavoro effettuata dal lavoratore somministrato, la tariffa oraria, le maggiorazioni ordinarie e le ore comprensive delle maggiorazioni per lavoro straordinario o supplementare, con l'applicazione del moltiplicatore offerto in sede di gara, oltre IVA sulla parte imponibile, che si modificherà in diretta dipendenza alle variazioni del costo del lavoro determinate dal contratto collettivo di riferimento.

TecnoServiceCamere corrisponderà alla Società fornitrice unicamente la tariffa per le ore effettivamente prestate da parte dei singoli lavoratori, rimanendo a carico esclusivo della Società

fornitrice ogni assenza a qualsiasi titolo effettuata da parte di lavoratori medesimi comprese quelle derivanti da festività del calendario civile non cadenti in giornate lavorative.

La liquidazione del corrispettivo avverrà a seguito dell'emissione di fattura mensile posticipata; il termine del pagamento è di 30 giorni data fattura fine mese.

Le fatture mensili dovranno contenere i seguenti dati:

- numero del contratto e nominativo del lavoratore;
- numero delle ore effettivamente lavorate nel mese di fatturazione, suddivise per singolo lavoratore e lordo orario;
- retribuzione lorda oraria corrisposta al lavoratore somministrato a carico di TecnoServiceCamere per la prestazione resa, con esplicitazione per ciascun contratto di somministrazione del calcolo effettuato e dei fattori utilizzati per la sua determinazione, somme corrispondenti ai contributi previdenziali ed assistenziali e agli eventuali ulteriori oneri derivanti dall'applicazione di contratto e di legge;
- evidenziazione dell'importo del c.d. "utile mensile" suddiviso per singolo lavoratore;
- IVA calcolata sui servizi offerti dalla Società fornitrice.

Le fatture dovranno riportare il codice CIG indicato nel bando di gara nonché il n. prot. del contratto che verrà comunicato alla Società fornitrice.

La Società fornitrice dovrà indicare, ai sensi di quanto prescritto dalla legge 136/2010 e s.m.i., il numero di conto corrente dedicato e le persone, con relativo codice fiscale, autorizzate ad operare sul conto medesimo, nonché rispettare quanto prescritto dalla stessa legge 136/2010 e s.m.i. in termini di tracciabilità, anche nei confronti di propri fornitori o soggetti terzi.

L'erogazione del corrispettivo è subordinata alla verifica, da parte di TecnoServiceCamere, della regolarità degli adempimenti della Società fornitrice in materia contributiva e previdenziale, mediante acquisizione di durc

Qualora emergessero situazioni di inadempimento, TecnoServiceCamere è tenuta a sospendere il pagamento nei confronti del beneficiario.

10. ASSICURAZIONE

La Società fornitrice ha stipulato specifica polizza assicurativa R.C. n., per responsabilità civile verso terzi (R.C.T.), con esclusivo riferimento al servizio in questione, per un numero di sinistri illimitato, con validità non inferiore alla durata del servizio che tiene indenne la stazione appaltante da tutti i rischi cagionati a terzi durante l'esecuzione dell'appalto, con massimali non inferiori ad euro 2.000.000,00 (duemilioni/00), rilasciata da in data, valida fino a ed allegata al presente contratto.

11. CAUZIONE DEFINITIVA

A garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto, la Società fornitrice ha costituito la cauzione definitiva mediante polizza fidejussoria di cui all'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, per l'importo di

euro (.....), rilasciata da in data ed allegata al presente contratto.

12. INTERRUZIONI DEL SERVIZIO

L'interruzione del singolo contratto di somministrazione per cause imputabili a TecnoServiceCamere non preventivamente concordate comporterà comunque il diritto della Società fornitrice ad ottenere il pagamento del corrispettivo spettante sino alla naturale scadenza della somministrazione richiesta.

Nel caso di interruzione della prestazione per causa imputabile al lavoratore o alla Società fornitrice, quest'ultima dovrà sostituire il lavoratore entro il termine massimo di 24 ore, secondo le medesime modalità indicate al precedente paragrafo 6.

Qualora la Società fornitrice non provveda alla sostituzione nel termine assegnato ovvero tale sostituzione non venga approvata da TecnoServiceCamere, alla stessa verrà applicata una penale per ogni giorno di ritardo come previsto dall'art. 19.

13. SOSTITUZIONE DEI LAVORATORI SOMMINISTRATI

Qualora nel termine perentorio fissato dal periodo di prova, TecnoServiceCamere, a proprio insindacabile giudizio, ritenesse le prestazioni di lavoro non adeguate a quanto richiesto, la Società fornitrice sarà tenuta, con ogni onere a suo carico, a procedere alla sostituzione del lavoratore somministrato, secondo le medesime modalità indicate al precedente paragrafo 6.

E' prevista la sostituzione del lavoratore somministrato secondo le modalità indicate al precedente paragrafo 6 anche nel caso in cui quest'ultimo, successivamente all'inizio della prestazione lavorativa, non sia ritenuto idoneo ed adeguato alle prestazioni da svolgere da parte di TecnoServiceCamere.

14. VERIFICHE E CONTROLLI SULLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

TecnoServiceCamere si riserva la facoltà di effettuare verifiche e controlli circa la perfetta osservanza, da parte della Società fornitrice, di tutte le disposizioni contenute nella documentazione di gara (in modo specifico, controlli e risponderne di qualità) senza che la Società fornitrice possa eccepire alcunché.

Qualora a seguito del controllo qualitativo e/o quantitativo, il servizio dovesse risultare non conforme alle indicazioni contrattuali, la Società fornitrice dovrà provvedere tempestivamente ad eliminare le disfunzioni rilevate.

Le risultanze dei controlli e delle verifiche non liberano la Società fornitrice dagli obblighi e dalle responsabilità inerenti al contratto.

15. PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

L'azione disciplinare nei confronti dei lavoratori somministrati verrà esercitata dalla Società fornitrice come previsto dall'art. 23 del D.Lgs. 276/2003.

TecnoServiceCamere dovrà tempestivamente comunicare gli elementi che formeranno oggetto di contestazione, ai sensi dell'art. 7 della Legge 300/70.

La Società fornitrice porterà a conoscenza di TecnoServiceCamere tutte le comunicazioni inerenti il provvedimento disciplinare.

Saranno a carico della Società fornitrice i relativi oneri e conseguenze in caso di impugnativa.

16. SUBAPPALTO E DI CESSIONE DEL CONTRATTO

La Società fornitrice può cedere in subappalto la realizzazione del servizio oggetto della presente nei limiti di legge.

E' vietata la cessione anche parziale del contratto.

17. ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE

La Società fornitrice, sotto la sua esclusiva responsabilità, deve ottemperare alle disposizioni normative vigenti in materia di informatica, di contratti di lavoro e di sicurezza nei posti di lavoro.

18. OBBLIGHI DELL'APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

La Società fornitrice assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 136/2010 e s.m.i.

La Società fornitrice si impegna a dare immediata comunicazione alla Società ed alla prefettura - ufficio territoriale del Governo della provincia di Torino - della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

19. PENALI

Per eventuali ritardi negli adempimenti degli obblighi contrattuali, TecnoServiceCamere si riserva, a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di applicazione di una penale nella misura giornaliera pari all'uno per mille dell'ammontare del contratto. Qualora il ritardo nell'adempimento determina un importo massimo della penale superiore al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale, si procederà alla risoluzione del contratto per grave inadempimento.

Le penali applicate verranno trattenute in concomitanza con il primo pagamento utile successivo al verificarsi dell'inadempimento.

20. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E RECESSO

TecnoServiceCamere ha facoltà di risolvere il contratto entro il termine di 10 giorni e senza necessità di ulteriori adempimenti, nei casi previsti dal presente contratto e nei seguenti casi che valgono quali clausole risolutive espresse, ai sensi degli artt. 1453 e seguenti del Codice Civile:

1. perdita dei requisiti morali di cui all'art. 80 del d.lgs. 50/16;

2. ;
3. inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
4. impiego di personale non regolarmente assunto;
5. perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti speciali per l'esecuzione della fornitura;
6. penalità superiori al 10% dell'importo contrattuale;
7. sospensione o interruzione ingiustificata del servizio segnalata formalmente per più di due volte nell'arco di 60 giorni da TecnoServiceCamere alla Società fornitrice;
8. mancato rispetto della qualità del servizio segnalato formalmente per più di due volte nell'arco di 60 giorni da TecnoServiceCamere alla Società fornitrice;
9. mancata presentazione nei termini delle candidature preselezionate per le mansioni richieste segnalate formalmente per più di due volte nell'arco di 60 giorni da TecnoServiceCamere alla Società fornitrice;
10. inosservanza degli obblighi in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010 e s.m.i.

La Società fornitrice è sempre tenuta al risarcimento dei danni ad essa imputabili, fatto salvo l'addebito alla Società fornitrice delle maggiori spese sostenute da TecnoServiceCamere a seguito della risoluzione.

TecnoServiceCamere si riserva altresì la facoltà di risolvere il contratto unilateralmente per gravi e ripetute inadempienze, fatto salvo il diritto di richiedere il risarcimento del danno contrattuale subito; in particolare, qualora, a seguito di tre richiami notificati alla Società fornitrice per gravi carenze riscontrate nella prestazione del servizio, l'inefficienza segnalata permanesse, TecnoServiceCamere potrà, a suo insindacabile giudizio, risolvere il contratto, proseguendo il servizio con altra ditta in danno della Società fornitrice inadempiente, passibile, altresì, di richiesta di risarcimento dei danni patiti.

21. TRATTAMENTO DATI E TUTELA DELLA RISERVATEZZA

Durante l'esecuzione del servizio, la Società fornitrice si impegna ad operare nel pieno rispetto della vigente legislazione in materia di tutela della riservatezza dei dati personali e sensibili trattati ai sensi del D.Lgs. 196/2003 novellato dal D.Lgs. 101/2018 unitamente al Regolamento (UE) 679/2016.

A tal proposito, la Società fornitrice si impegna ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza con particolare attenzione alle misure di sicurezza da adottare al fine di ridurre il rischio di impatto sugli stessi.

TecnoServiceCamere tratta i dati personali e sensibili di cui la Società fornitrice è titolare come da informativa allegata al presente contratto, nei limiti delle finalità strettamente necessarie per l'esecuzione e gestione di siffatto rapporto contrattuale.

La Società fornitrice ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto.

Tale obbligo sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto, non concernendo, invece, i dati che siano o divengano di pubblico dominio. La Società fornitrice è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori degli obblighi di segretezza anzidetti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, TecnoServiceCamere ha la facoltà di dichiarare risolto il presente contratto, fermo restando che TecnoServiceCamere sarà tenuta a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alla stessa.

Le parti dichiarano che i dati personali forniti nella presente convenzione sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione degli stessi negli archivi elettronici e cartacei.

22. RICHIAMO AL CODICE CIVILE

Per quanto non previsto nel presente contratto, le parti contraenti fanno esplicito rinvio a quanto prescrive la legislazione vigente in materia.

23. RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per eventuali controversie che dovessero sorgere tra le parti sarà competente il Foro di Torino.

24. NATURA DELL'ATTO E REGISTRAZIONE

Il contratto è stipulato e sottoscritto nella forma della scrittura privata in modalità elettronica. La registrazione sarà effettuata in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. 131 del 26/04/1986 e posta a carico della parte che, con la sua inadempienza, la renderà necessaria.

Società fornitrice

.....

TecnoServiceCamere S.C.p.A.

L'Amministratore Delegato

Avv. Paolo Bertolino

25. ALLEGATI

- Polizza R.C.
- Cauzione definitiva

26. Codice etico e "Modello 231"

1. *Le Parti si danno reciprocamente atto di aver adottato un proprio Codice etico ed un modello di organizzazione, gestione e controllo in conformità ai principi ed alle linee guida previste dal D.Lgs. 231/2001 (di seguito "Modello 231"). L'adozione del Modello 231 ha lo scopo di prevenire la commissione dei reati previsti dal suddetto Decreto Legislativo e di evitare l'applicazione delle relative sanzioni. In ipotesi di mancata adozione del Codice etico e del Modello 231 ad opera di una delle Parti di cui al presente contratto, saranno valide ed obbligatorie le clausole previste nel Codice etico e nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dalla TecnoServiceCamere S.C.p.A. che sono disponibili sul sito web della stessa al seguente indirizzo: <https://www.tecnoservicecamere.it/codice-etico>*
2. *Ogni variazione e/o modifica del documento di cui al precedente comma ad opera di una Parte verrà pubblicata sul proprio sito web o comunicata alle altre parti tramite apposita lettera raccomandata a/r.*
3. *Ciascuna Parte si impegna a rispettare, per quanto di propria competenza, il Codice etico ed il Modello 231 dell'altra e/o a non porre in essere atti e/o comportamenti tali da determinare una violazione del documento citato. Al fine di verificare il rispetto del Codice etico e del Modello 231 ad opera di ciascuna Parte, l'altra avrà facoltà di richiedere informazioni al riguardo.*
4. *Ciascuna Parte si impegna altresì a comunicare per iscritto all'altra ogni violazione del Codice etico e/o del Modello 231 di ciascuna, di cui sia venuta, in qualsiasi modo e a qualsiasi titolo, a conoscenza.*
5. *La grave, reiterata e comprovata violazione, ad opera di una Parte o di uno o più esponenti e/o dipendenti di una Parte, del Codice etico e/o Modello 231, nelle parti di esso applicabili al rapporto con TecnoServiceCamere S.C.p.A, darà titolo alla Parte il cui Codice etico e/o il Modello 231 sia stato violato di dichiarare, mediante semplice comunicazione scritta a mezzo raccomandata A/R, lo scioglimento di diritto del Contratto. Ove siffatta violazione consista nella commissione, da parte di uno o più esponenti e/o dipendenti di una Parte (anche a livello di concorso), di uno dei reati rilevanti ai fini dell'applicazione all'altra Parte delle sanzioni di cui al citato D.Lgs. 231/2001, la relativa responsabilità dovrà essere definitivamente accertata in sede giudiziale.*
6. *In caso di risoluzione del Contratto ai sensi dei commi che precedono, resta fermo il diritto della Parte risolvente di chiedere il risarcimento degli eventuali danni.*

INDICE

1.	OGGETTO DELL'APPALTO	2
2.	DURATA DELL'APPALTO	3
3.	AMMONTARE DELL' APPALTO	3
4.	INDIVIDUZIONE DEI VALORI RETRIBUTIVI DI BASE E DEL COSTO DEL LAVORO.....	3
5.	MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO	4
6.	RICHIESTA DEL LAVORATORE SOMMINISTRATO	5
7.	ADEMPIMENTI DELLA SOCIETA' FORNITRICE.....	6
8.	PARTICOLARI ADEMPIMENTI IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008 E S.M.I.	7
9.	PAGAMENTI.....	7
10.	ASSICURAZIONE	8
11.	CAUZIONE DEFINITIVA.....	8
12.	INTERRUZIONI DEL SERVIZIO	9
13.	SOSTITUZIONE DEI LAVORATORI SOMMINISTRATI	9
14.	VERIFICHE E CONTROLLI SULLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO	9
15.	PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI.....	10
16.	SUBAPPALTO E DI CESSIONE DEL CONTRATTO	10
17.	ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE	10
18.	OBBLIGHI DELL' APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	10
19.	PENALI	10
20.	RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E RECESSO.....	10
21.	TRATTAMENTO DATI E TUTELA DELLA RISERVATEZZA.....	11
22.	RICHIAMO AL CODICE CIVILE	12
23.	RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE.....	12
24.	NATURA DELL'ATTO E REGISTRAZIONE	12
25.	ALLEGATI.....	12
26.	Codice etico e "Modello 231"	13